

Delibera 29 dicembre 1998, n. 166

ADEGUAMENTO PERIODICO (PER IL BIMESTRE GENNAIO - FEBBRAIO 1999) DELLE TARIFFE DEI GAS PROVENIENTI DA METANO E DISTRIBUITI A MEZZO RETE URBANA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 23 APRILE 1998, N. 41/98

(Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 1998)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 dicembre 1998.

Premesso che:

- nel semestre di riferimento si è verificata una variazione dei prezzi del gasolio come definiti dall'art. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 23 aprile 1998, n. 41/98 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 100 del 2 maggio 1998 (di seguito: deliberazione n. 41/98) superiore a 11 L/kg;
- la disciplina di cui all'art. 1 della deliberazione n. 41/98 ha applicazione fino al 31 dicembre 1998;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1947, n. 283 e il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 novembre 1991, n. 25/1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 276 del 25 novembre 1991 (di seguito: provvedimento CIP n. 25/1991), come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 97 del 28 aprile 1997 (di seguito: D.M. 13 marzo 1997);

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16/1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 303 del 28 dicembre 1993;

Ritenuto che occorra estendere il periodo di applicazione della disciplina di cui all'art. 1 della deliberazione n. 41/98;

DELIBERA

1. La disciplina di cui all'art. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 23 aprile 1998, n. 41/98 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie

generale, n. 100 del 2 maggio 1998 trova applicazione fino al 28 febbraio 1999.

2. A decorrere dall'1 gennaio 1999, l'adeguamento periodico delle tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo rete urbana di cui al provvedimento CIP n. 25/1991 come modificato dal D.M. 13 marzo 1997 e dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 41/98, viene effettuato utilizzando i seguenti indicatori:

- per il prezzo di riferimento del gasolio, risultante dalla quotazione CIF Med, base Genova – Lavera, il valore di 198,94 L/kg;
- per il prezzo di riferimento del gasolio per uso riscaldamento rilevato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il valore di 436,07 L/kg;
- per la media dei prezzi del gasolio vigenti in ciascun giorno del semestre precedente la revisione, risultanti dalla quotazione CIF Med, base Genova – Lavera, il valore di 186,80 L/kg;
- per la media dei prezzi del gasolio vigenti in ciascun giorno del semestre precedente la revisione, rilevati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il valore di 430,42 L/kg.

5. Di conseguenza, a decorrere dalla stessa data, le tariffe finali dei gas definiti come sopra per uso riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo, e per tutti gli altri usi, con l'eccezione degli usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda, sono diminuite di 7,1 L/mc in termini di metano con potere calorifico superiore pari a 9,2 Mcal/mc st. corrispondenti a 0,77 L/Mcal.

6. Le aziende distributrici sono tenute a provvedere alla pubblicazione dei nuovi valori delle tariffe sul bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma ovvero sul foglio annunci legali delle province interessate entro dieci giorni decorrenti dal termine di cui al precedente punto 2.

7. La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Delibera del 13 gennaio 1999, n. 1

ADOZIONE DI PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE DEL CASO FEDERCONSUMATORI PUGLIA VERSO AZIENDA MUNICIPALIZZATA DEL GAS (AM.GAS) DI BARI

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 13 gennaio 1999,

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);

Viste la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 10 luglio 1998, n. 81/98 (di seguito: delibera n. 81/98) riguardante l'avvio di istruttoria formale sul caso Federconsumatori Puglia verso l'Azienda Municipalizzata Gas (AM.GAS) di Bari e la delibera 21 ottobre 1998, n. 130/98 (di seguito delibera n. 130/98);

Considerato quanto segue:

1. Premessa

In data 18 settembre 1997 Federconsumatori Puglia ha trasmesso all'Autorità la segnalazione di un gruppo di cittadini in base alla quale viene lamentato un disservizio consistente nel mancato allacciamento alla rete del gas metano della frazione Torre a Mare-S. Giorgio del comune di Bari, da parte della Azienda Municipalizzata Gas, con sede in Bari, via Accolti Gil, (di seguito: AM.GAS), azienda costituita dal comune di Bari per la costruzione della rete e la gestione del servizio di erogazione di gas per la città di Bari.

2. Descrizione del caso

A seguito della citata segnalazione, gli uffici dell'Autorità hanno inviato più richieste di informazioni all'AM.GAS in ordine al disservizio sopra descritto, ai sensi dell'art. 2 comma 22 della legge n. 481/95.

Dalla documentazione trasmessa dall'AM.GAS, in particolare è risultato che, in seguito ad una gara di appalto esperita in data 3 agosto 1994, il comune di Bari ha aggiudicato i lavori per la metanizzazione delle frazioni costiere di Torre a Mare-S. Giorgio e di Palese - S. Spirito all'impresa Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna, affidando per altro la direzione dei lavori ad AM.GAS. La rete di distribuzione del gas di Torre a Mare-S. Giorgio, dotata di protezione passiva e sottoposta ai collaudi tecnici di pressione da parte della direzione lavori, viene terminata nell'agosto 1996, con la sola eccezione della protezione catodica.

Dal 27 agosto 1996 a tutto il mese di settembre 1996 vengono raccolte, presso un "Ufficio contratti" di AM.GAS aperto nella frazione di Torre a Mare-S. Giorgio, le domande di allacciamento e, contestualmente, vengono iniziati i sopralluoghi per effettuare le diramazioni e la posa dei contatori. Le domande si concretizzano nella presentazione di un modulo di richiesta per la verifica delle condizioni di allacciamento. Il 5 dicembre 1996 le attivazioni dei contatori vengono sospese a seguito di una diffida del Sindaco di Bari che sottolinea, su segnalazione del collaudatore, ing.

Angiuli, che la rete, in assenza di protezione catodica, pone problemi di sicurezza. L'AM.GAS decide comunque, sulla scorta di pareri tecnici di esperti del settore nei quali viene certificata la sostanziale sicurezza della rete e nonostante la diffida del comune, di non sospendere l'erogazione del gas agli utenti di Torre a Mare-S. Giorgio già allacciati, ma al contempo di non procedere agli ulteriori allacciamenti fino al momento in cui la protezione catodica non sia divenuta operativa. Il medesimo comportamento è stato nuovamente tenuto dall'AM.GAS, nel frattempo commissariata dal comune il quale, nel luglio 1997, aveva avvocato a sé la direzione lavori, di fronte ad una seconda diffida dal proseguire nelle attività di erogazione del gas.

I lavori di protezione catodica sulla rete di Torre a Mare-S. Giorgio sono stati infine portati a termine tra il settembre 1997 ed il marzo 1998 ed i relativi collaudi sono stati effettuati con esito positivo.

Le problematiche relative alla gestione dell'appalto terminano con la consegna degli impianti, nel giugno 1998, da parte dell'impresa appaltatrice all'AM.GAS.

3. Svolgimento del procedimento

L'Autorità, con delibera n. 81/98, ha deciso di avviare un'istruttoria formale sul caso in oggetto, volta all'adozione nei confronti dell'AM.GAS di un provvedimento di cessazione di comportamento lesivo degli utenti, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera d) della legge n. 481/95, ritenendo che il ritardo negli allacciamenti degli utenti delle frazioni di Torre a Mare-S. Giorgio e Palese-S. Spirito fosse riconducibile a comportamenti tenuti dalla stessa AM.GAS.

Quest'ultima ha presentato una memoria scritta chiedendo, al contempo, un'audizione finale avanti l'Autorità a norma dell'art. 4, comma 3 del regolamento approvato con delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97.

Nell'ambito di detta audizione finale, l'AM.GAS si è impegnata ad ultimare i lavori di allacciamento degli utenti della frazione di Torre a Mare-S. Giorgio del Comune di Bari che avevano già avanzato richiesta di allacciamento nel 1996 localizzati su strade previste dal progetto originario, nonché per gli utenti non localizzati su dette strade, ma già collegati alla rete di distribuzione con diramazioni ultimate, entro il 15 novembre 1998.

A fronte del suddetto impegno assunto, l'Autorità, con delibera 21 ottobre 1998, n. 130/98, ha adottato, nei confronti dell'AM.GAS, una raccomandazione in merito al rispetto del termine del 15 novembre 1998 entro cui provvedere all'allacciamento degli utenti sopra identificati ordinando l'invio di informazioni circa lo stato di attuazione degli allacciamenti di cui sopra e prorogando i termini di chiusura del procedimento al 18 gennaio 1999.

I dati trasmessi dall'AM.GAS, in ottemperanza all'ordine sopra citato, per la loro opacità ed incompletezza non hanno consentito di chiarire quale fosse lo stato degli allacciamenti degli utenti di Torre a Mare-S. Giorgio, non permettendo, quindi, all'Autorità di accertare l'esistenza dei presupposti per l'eventuale adozione del provvedimento di cui all'art. 2, comma 20, lettera d) della legge n. 481/95.

Pertanto, al fine di acquisire elementi conoscitivi esaustivi in ordine alla situazione degli allacciamenti, in data 8 gennaio 1999, è stato effettuato un controllo tecnico da parte dei funzionari dell'Autorità presso la sede dell'AM.GAS, ai sensi dell'art. 2, comma 22 della legge n. 481/95.

4. Risultanze istruttorie

Dall'esame dei documenti presentati da AM.GAS è risultato che il ritardo negli allacciamenti, che ha dato origine all'avvio del procedimento di cui alla sopra citata deli-

bera dell'Autorità 81/98, ha trovato le sue origini nelle complesse relazioni che hanno coinvolto AM.GAS ed il comune di Bari, dal momento in cui è emerso che la rete costruita dall'impresa Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna sotto la direzione lavori di AM.GAS fino al dicembre 1996, si discostava sostanzialmente dal progetto originale, non solo perché priva di protezione catodica, ma soprattutto perché composta di varianti mai autorizzate, come il capitolato d'appalto prevedeva, dal comune di Bari. Lo stesso comune, quando ha avvocato a sé la Direzione lavori, ha dato priorità alle complesse vicende connesse alla gestione dell'appalto.

Inoltre, dal controllo tecnico effettuato dai funzionari dell'Autorità in data 8 gennaio 1999 è risultato che l'AM.GAS, nel periodo agosto 1998 – dicembre 1998, ha allacciato in totale il 53% ed attivati il 30% degli utenti che avevano avanzato domanda nel 1996, mentre il mancato allacciamento degli ulteriori utenti è riconducibile, principalmente, a tre differenti circostanze: al non adeguamento degli impianti da parte degli utenti a ricevere il gas metano, alla mancata predisposizione da parte di alcuni condomini degli allacciamenti aerei e al presumibile sopravvenuto disinteresse di alcuni utenti all'erogazione del gas metano, visto il mancato rinnovo delle domande da parte degli stessi nonostante la pubblicità effettuata dall'AM.GAS alla ripresa degli interventi per gli allacciamenti.

Per quanto riguarda Palese-S.Spirito, è risultato che l'AM.GAS, una volta completate le opere di collaudo e messa in sicurezza della rete, in data 15 dicembre 1998 ha comunicato che il giorno 7 dicembre 1998 era stato aperto uno sportello per la raccolta delle domande di allacciamento e la sottoscrizione dei relativi contratti, e inoltre che avrebbe proceduto a dare successiva comunicazione alla cittadinanza in ordine al fatto che terminate le festività natalizie avrebbe immesso gas in rete e, allacciato solo gli utenti localizzati su strade pubbliche di progetto e su varianti riguardanti strade pubbliche di progetto.

Ritenuto che il comportamento tenuto dall'AM.GAS abbia fatto venire meno i presupposti per l'adozione di un provvedimento ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera d) della legge n. 481/95;

Su proposta del prof. Sergio Garribba, nella sua posizione di relatore.

DELIBERA

Di archiviare il caso Federconsumatori Puglia - Azienda Municipalizzata Gas (AM.GAS) di Bari;

Di comunicare la seguente decisione all'Azienda Municipalizzata Gas, con sede in Bari, via Accolti Gil, mediante invio di plico raccomandato con ricevuta di ritorno;

Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.

ORDINA

All'Azienda Municipalizzata Gas (AM.GAS) di Bari, di informare l'Autorità per l'energia elettrica e il gas sullo stato di avanzamento degli allacciamenti e delle attivazioni degli utenti delle frazioni di Torre a Mare-S. Giorgio e di Palese-S. Spirito, tramite l'invio con cadenza bimestrale, a partire dal ricevimento della delibera di archiviazione e fino al 31 dicembre 1999, di rapporti particolareggiati, suddivisi per tipologia di strada di rete e per singolo utente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di cui sopra.

Delibera 3 febbraio 1999, n. 8

**ADOZIONE DI PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 2,
COMMA 20, LETTERA d), DELLA LEGGE N. 481/95 NEI
CONFRONTI DI ENEL SPA: CASO SOCIETÀ CONSORTILE
C.EN.T.O.**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 febbraio 1999,

Premesso che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) con delibera 4 novembre, n. 138/98 ha avviato istruttoria formale sui casi Consorzio Bardonetto e Società consortile C.EN.T.O. verso Enel Spa;

Visti gli articoli 20, 22 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) e in particolare l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della medesima legge;

Vista la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;

Visto:

- il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 235 del 6 ottobre 1992;
- il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 dicembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 39 del 16 febbraio 1996, concernente l'attribuzione all'Enel Spa della concessione dell'attività per l'esercizio del pubblico servizio di fornitura dell'energia elettrica nel territorio nazionale;

Visto il Regolamento, approvato dall'Autorità con delibera 30 maggio 1997, n. 61/97, recante "Disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas";

Vista la delibera dell'Autorità 23 settembre 1998, n. 121/98, recante "Diffida dall'adozione di comportamenti in contrasto con gli obblighi relativi al ritiro delle eccedenze di energia elettrica";

Visto il documento "Proposta di delibera per l'adozione di provvedimento ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95 nei confronti di Enel Spa: caso Società consortile C.EN.T.O." (PROT.AU/99/019);

Considerato quanto segue:

1. Premessa

Con lettera pervenuta in data 6 aprile 1998 la società consortile per azioni C.EN.T.O. - Consorzio Energia Torino Ovest, con sede legale in corso Siccardi, 11, Torino (di seguito: società C.EN.T.O.), ha segnalato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), chiedendone l'intervento, la controversia insorta con l'Enel Spa con sede legale in via G.B. Martini 3, 00198 Roma (di seguito: Enel) in relazione al rifiuto opposto da quest'ultima di prestare al realizzando impianto a cogenerazione di proprietà della società stessa, sito in via Genova 62, Rivoli (Torino), il servizio di vettoriamiento dell'energia elettrica prodotta dalla centrale in questione.

2. Descrizione del caso

Con lettera in data 18 novembre 1996, il Consorzio C.EN.T.O ha chiesto all'Enel la prestazione del servizio di vettoriamiento sulla rete Enel dell'energia elettrica prodotta dal proprio impianto di generazione per gli usi delle piccole e medie imprese consorziate.

Tale richiesta veniva avanzata ai sensi dell'articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito: legge n. 9/91), in quanto l'energia prodotta dalla centrale della società sarebbe stata consumata — come previsto dallo stesso statuto sociale — dai singoli soci consorziati in misura esattamente corrispondente alle loro quote di partecipazione societaria (cosiddetta *pro quota*), ritenendo tale fattispecie assimilabile alla produzione per uso proprio e, in quanto tale, rientrante nella disciplina di cui al citato articolo 22.

L'Enel, con nota in data 4 marzo 1998, motivava il proprio rifiuto a fornire il servizio richiesto sostenendo che, anche nell'ipotesi di ripartizione dell'energia elettrica prodotta dalla centrale in misura *pro quota*, è necessaria l'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 23 della legge n. 9/91 e che, pertanto, in carenza di tale autorizzazione, non sussistevano i presupposti per la stipula della convenzione relativa al servizio richiesto.

3. Risultanze istruttorie

Ai sensi dell'articolo 2, comma 22, della legge n. 481/95, gli uffici dell'Autorità hanno richiesto alla società C.EN.T.O. e all'Enel l'invio di documentazione. Sulla base della documentazione trasmessa dalle parti, nonché sulla base di un incontro tecnico tenutosi il 9 giugno 1998 tra funzionari dell'Autorità e i rappresentanti dell'Enel, sono stati effettuati gli accertamenti preliminari.

Con delibera 4 novembre 1998, n. 138/98, l'Autorità ha avviato istruttoria formale sul caso in oggetto, assegnando alle parti il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla comunicazione della delibera, per la presentazione di memorie scritte e per la richiesta dell'audizione finale. La comunicazione alle parti della delibera in parola è avvenuta, quanto alla società C.EN.T.O., a mezzo lettera raccomandata datata 24 novembre 1998 e pervenuta in data 1 dicembre 1998, quanto all'Enel, a mezzo lettera raccomandata datata 24 novembre 1998 e pervenuta in data ignota, ma seguita dalla materiale consegna degli atti del procedimento ad un rappresentante dell'Enel in data 3 dicembre 1998.

Nell'ambito di tale istruttoria l'Enel, con nota datata 13 gennaio 1999 (prot. A/3), anticipata via telefax il medesimo giorno, ben oltre quindi la scadenza del termine per il deposito di memoria, ha chiesto una proroga dello stesso termine, provvedendo non-

dimeno alla trasmissione di una memoria a mezzo telefax in data 19 gennaio 1999 (prot. A/6). Nell'adozione del presente provvedimento, l'Autorità non ha tenuto conto delle argomentazioni in detta memoria contenute, essendo la stessa pervenuta oltre il termine di trenta giorni assegnato dalla delibera di avvio di istruttoria formale.

3.1 Argomentazioni delle parti

Società consortile C.EN.T.O.

La società C.EN.T.O. ha contestato il rifiuto opposto dall'Enel alla richiesta di attivazione del servizio di vettoriamiento dell'energia elettrica prodotta dall'impianto di cogenerazione di proprietà della società stessa, ritenendo che nel caso, come quello di specie, in cui ciascun socio preleva l'energia elettrica generata dall'impianto in parola in misura esattamente corrispondente alla quota di partecipazione sociale (cosiddetta pro quota) non si abbia "libera circolazione" ma si tratti di mero auto-consumo, per il quale non necessiterebbe l'autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (di seguito: Ministro dell'industria), di cui all'articolo 23 della legge n. 9/91, in quanto attività libera e, pertanto, ricadente nella disciplina contenuta nell'articolo 22 della stessa legge.

Enel Spa

L'Enel ha motivato il proprio rifiuto a concedere il servizio di vettoriamiento richiesto dalla società C.EN.T.O. sostenendo che la prevista autorizzazione ministeriale per la libera circolazione dell'energia è comunque necessaria indipendentemente dalle modalità di ripartizione tra le singole imprese dell'energia autoprodotta.

4. Valutazione giuridica

In attuazione delle previsioni contenute nel Piano Energetico Nazionale del 1988, la legge n. 9/91 ha dettato il regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica introducendo, con gli articoli 20 e 22, principi di maggiore liberalizzazione del settore rispetto alla normativa preesistente.

L'articolo 20, comma 1, estende il concetto di produzione per uso proprio dell'energia anche al caso di imprese costituite in forma societaria, per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima società controllante, con ammissione di scambi e cessioni tra queste ultime.

L'articolo 22, recante il "Regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili e assimilate", al primo comma dispone che la produzione da fonti rinnovabili ed assimilate non è soggetta né alla riserva a favore dell'Enel, né ad autorizzazione; al secondo comma prevede l'obbligo in capo ai "soggetti interessati" di comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (di seguito: Ministero dell'industria), all'Enel e all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, l'intenzione di procedere all'installazione di un impianto; al terzo comma prevede che le eccedenze di energia elettrica vengano cedute all'Enel e alle imprese produttrici e distributrici di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308; al quarto comma attribuisce al Ministero dell'industria il compito di approvare la convenzione-tipo che regolerà la cessione, lo scambio, la produzione per conto terzi ed il vettoriamiento; al quinto comma affida al Comitato interministeriale dei prezzi il compito di determinare i relativi corrispettivi (...).

Dal quadro normativo così definito è dato rinvenire la possibilità per il soggetto (ivi ricomprendendovi anche le società consortili) che abbia una quota di proprietà di un

impianto di produzione, di utilizzare per uso proprio la quota dell'energia elettrica prodotta a lui riferibile.

Ciò che rileva non è la veste giuridica del "soggetto" (non avendo rilievo l'eventuale organizzazione in forma associativa) ma il suo porsi come proprietario di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile o assimilata che intende produrre energia elettrica e consumarla per il proprio fabbisogno.

L'articolo 23 della legge n. 9/91, nel disciplinare la circolazione dell'energia elettrica prodotta da impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili e assimilate, prevede che — *oltre* che nel caso di uso proprio (per il quale non viene previsto alcun vincolo autorizzativo) — la libera circolazione all'interno di consorzi e società consortili fra imprese e fra dette imprese, consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, aziende speciali degli enti locali e società concessionarie di pubblici servizi dagli stessi assunti, limitatamente ad esigenze di autoproduzione, ovvero aziende di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, recante: "Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie", possa avvenire solo previa autorizzazione del Ministro dell'industria, sulla base di criteri di economicità e di valutazione delle esigenze produttive.

In questa norma, la necessità dell'autorizzazione discende dal fatto che la libera circolazione — in quanto vero e proprio trasferimento di energia elettrica tra i soggetti individuati dalla norma — costituirebbe una deroga alla riserva disposta a favore dell'Enel in materia di cessione di energia elettrica a terzi.

Al contrario, nella fattispecie in parola, l'energia elettrica prodotta potrà essere consumata solo dai soci della società consortile ed in misura corrispondente alle quote di partecipazione sociale: il che concreta un caso di *uso proprio* dell'energia e non di *libera circolazione* della stessa. Fattispecie, questa, che rientra non nell'ipotesi contemplata dall'articolo 23 della legge n. 9/91, ma in quella di cui al precedente articolo 22 che, come è noto, non contempla la necessità dell'autorizzazione ministeriale.

Pertanto il rifiuto opposto dall'Enel alla prestazione del servizio richiesto dalla società C.EN.T.O. si pone in evidente contrasto con la normativa di riferimento.

Ad ulteriore conferma di ciò, è nota l'operatività, tra Enel e soggetti assimilabili, dal punto di vista dell'ordinamento energetico, alla società istante, di convenzioni nelle cui premesse viene riconosciuta la sussumibilità dell'impianto nella disponibilità dei soggetti in questione (la cui "...energia elettrica prodotta ... è di competenza esclusiva dei soci consorzisti nei limiti delle relative quote comunicate...") al regime giuridico di cui all'articolo 22 della legge n. 9/91. In tali casi, l'Enel non ha mai ritenuto che l'autorizzazione ministeriale, ex articolo 23 della legge n. 9/91, fosse necessario presupposto per la stipula delle convenzioni.

L'opposta interpretazione su cui l'Enel basa il rifiuto di prestare alla società C.EN.T.O. il servizio di rete richiesto è altresì in contrasto con gli obblighi di interesse economico generale di cui all'articolo 5 della Convenzione di concessione 28 dicembre 1995 (*Obblighi del servizio universale*) dove, espressamente, vengono imposte all'Enel in quanto soggetto concessionario le *obbligazioni di interesse economico generale* derivanti dalle disposizioni della legge n. 9/91 in materia di scambio, vettoriamiento e cessione nonché l'obbligo di osservare il principio della *parità di trattamento* tra i soggetti richiedenti e, quindi, di formalizzare le relative convenzioni, secondo gli schemi di cui al decreto ministeriale 25 settembre 1992. Quest'ultimo recando, fin tanto che non intervenga il mutamento dell'assetto dell'intero sistema, a seguito del recepimento della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, la disciplina vigente per l'accesso al servizio di vettoriamiento.

Ne consegue, quindi, che la richiesta della società C.EN.T.O. presenta le condizioni

previste dal quadro normativo vigente per l'accesso al servizio di vettoriamiento. Gli esiti dell'istruttoria svolta non evidenziano, peraltro, elementi in fatto ed in diritto tali da far venir meno gli obblighi previsti dal quadro di riferimento sopra delineato; quadro che, a ben vedere, potrà mutare solo a seguito del recepimento della sopra citata direttiva comunitaria.

Pertanto, si ritiene che l'Enel non stia correttamente applicando la normativa sopra richiamata e tenga un comportamento lesivo nei confronti dei diritti della società C.EN.T.O.;

Ritenuto che tale comportamento potrebbe cagionare un danno economico alla stessa società qualora l'Enel insistesse nel rifiutare la prestazione del servizio di vettoriamiento richiesto;

Ritenuto che il comportamento dell'Enel nei confronti della società C.EN.T.O. costituisca presupposto per l'adozione di un provvedimento ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera d) della legge n. 481/95;

Su proposta del prof. Sergio Garribba.

ORDINA

Ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera d) della legge 14 novembre 1995, n. 481, all'Enel S.p.A., con sede legale in via G. B. Martini 3, 00198 Roma, di aderire alle richieste della società C.EN.T.O., con sede legale in corso Siccardi 11, 10122 Torino, stipulando la convenzione relativa al vettoriamiento dell'energia elettrica prodotta dall'impianto a cogenerazione di proprietà della società C.EN.T.O., sito in via Genova 62, Rivoli (Torino).

DELIBERA

Di comunicare il presente provvedimento all'Enel Spa, via G. B. Martini 3, 00198 Roma, mediante invio di plico raccomandato con ricevuta di ritorno;

Di informare, altresì, l'Enel Spa che la mancata ottemperanza a quanto sopra disposto costituisce presupposto per l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;

Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire;

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il termine di 60 (sessanta giorni) dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento.

Delibera 12 febbraio 1999, n. 9

**ADEGUAMENTO DEL COSTO UNITARIO RICONOSCIUTO DEI
COMBUSTIBILI NELLA TARIFFA ELETTRICA PER EFFETTO DEL
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15
GENNAIO 1999**

(Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1999)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 febbraio 1999,

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 e sue successive modificazioni;

Visto l'articolo 2, comma 2 della deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 1998, n. 161/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 304 del 31 dicembre 1998;

Visto l'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 1999, che introduce modificazioni, per l'anno 1999, nelle aliquote delle accise sugli oli minerali e nelle aliquote dell'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e orimulsion;

Ritenuta l'opportunità di adeguare il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'articolo 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, al fine di tenere conto delle variazioni delle aliquote delle accise applicabili ai combustibili fossili;

DELIBERA

Articolo 1 Adeguamento del costo unitario
riconosciuto dei combustibili

A decorrere dall'1 gennaio 1999, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'articolo 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, già determinato pari a 17,815 L/Mcal ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 dicembre 1998, n. 161/98, è fissato pari a 18,000 L/Mcal.

Articolo 2 Disposizioni transitorie e finali

La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Delibera 18 febbraio 1999, n. 13

DISCIPLINA DELLE CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI VETTORIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E DI ALCUNI SERVIZI DI RETE

(Gazzetta Ufficiale n. 49 del 1 marzo 1999)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 febbraio 1999,

Premesso che:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), prevede, tra l'altro, che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e interconnessione alle reti;
- lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella riunione del 10 novembre 1998, recante la prima attuazione della direttiva 96/92/CE, richiamando le funzioni dell'Autorità di cui all'articolo 2, comma 12, della legge n. 481/95, richiede che la stessa determini i corrispettivi di accesso e di uso della rete di trasmissione nazionale anche a fini della copertura degli oneri afferenti al sistema elettrico, prevedendo peraltro l'individuazione di tali oneri con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dell'Autorità;

Visti:

- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- il testo unico delle leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
- i decreti del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e 26 marzo 1977, n. 235, recanti norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;
- l'articolo 4, comma 1, della legge 7 agosto 1982, n. 529;
- gli articoli 20, 22 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito: legge n. 9/91);
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, pub-

blicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 27 del 30 gennaio 1997 (di seguito: direttiva europea 96/92/CE);

- l'articolo 36 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (di seguito: legge n. 128/98);

Visti:

- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP) 19 dicembre 1990, n. 45/1990, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 302 del 29 dicembre 1990;
- il provvedimento del CIP 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 109 del 12 maggio 1992, e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito: provvedimento n. 6/1992);
- il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 235 del 6 ottobre 1992;
- il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 39 del 16 febbraio 1996;
- il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 dicembre 1995, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 39 del 16 febbraio 1996;
- la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1997, n. 108/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1997;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 1998, n. 58/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 140 del 18 giugno 1998 (di seguito: deliberazione dell'Autorità n. 58/98);

Considerato che, con l'emanazione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 36 della legge n. 128/98, verrà attuata la direttiva europea 96/92/CE che definisce, tra l'altro, l'organizzazione dell'accesso alla rete e introduce la possibilità, per i clienti finali con consumi annui superiori a determinate soglie, di poter concludere contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista;

Considerati:

- l'esito del procedimento avviato con delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 57/97, ed in particolare gli elementi acquisiti nel corso delle audizioni;

- gli ulteriori elementi acquisiti, a seguito della diffusione, in data 1 dicembre 1998, dello schema di provvedimento;

Ritenuto che sia opportuno:

- definire una disciplina delle condizioni tecnico-economiche per il vettoriamiento dell'energia elettrica, al fine di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità del settore elettrico, nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e redditività, assicurandone altresì la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori e salvaguardando la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale;
- definire, in via transitoria e sino all'adozione di una nuova disciplina sovranazionale, le condizioni tecnico-economiche di accesso alle reti e di loro uso con riferimento ai vettoriamenti internazionali e a quelli tra porzioni non contigue, ma interconnesse, del territorio nazionale;
- definire una disciplina delle condizioni tecnico-economiche per i servizi dinamici di rete e per la garanzia di riserva di potenza per i produttori di energia elettrica;
- prevedere modalità di scambio, sino alla entrata in operatività del previsto mercato dell'energia elettrica, per assicurare competitività anche agli impianti vincolati a specifici profili di produzione per le caratteristiche di regolarità e programmabilità della fonte di energia utilizzata;
- prevedere condizioni favorevoli per il vettoriamiento dell'energia elettrica prodotta da nuovi impianti utilizzando fonti di energia rinnovabili e assimilate;
- rinviare a successiva deliberazione, da assumersi in relazione ai decreti legislativi previsti dall'articolo 36 della legge n. 128/98, la determinazione della decorrenza delle disposizioni in materia di condizioni economiche del vettoriamiento per la partecipazione alla copertura sia degli oneri connessi alla sospensione ed alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura, di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 58/98, sia degli oneri connessi al provvedimento del CIP n. 6/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

Articolo 1 Definizioni

1.1 Ai fini della presente deliberazione si applicano le seguenti definizioni:

- a) l'Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- b) il vettoriamiento è il servizio di trasporto dell'energia elettrica da uno o più punti di consegna ad uno o più punti di riconsegna;
- c) lo scambio è la modalità di riconciliazione tra energia elettrica consegnata ed

- energia elettrica riconsegnata, applicata nel caso in cui la consegna e la riconsegna dell'energia elettrica vettoriata non avvengano simultaneamente;
- d) il punto di consegna è il punto in cui l'energia elettrica vettoriata viene immessa in rete;
 - e) il punto di riconsegna è il punto in cui l'energia elettrica vettoriata viene prelevata dalla rete;
 - f) l'energia elettrica vettoriabile è la massima quantità di energia elettrica che può essere vettoriata in un dato periodo di tempo, senza eccedere in alcun momento il limite della potenza impegnata;
 - g) la bassa tensione (BT) è una tensione nominale tra le fasi non superiore a 1 kV;
 - h) la media tensione (MT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e non superiore a 35 kV;
 - i) l'alta tensione (AT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV e non superiore a 150 kV;
 - j) l'altissima tensione (AAT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 150 kV;
 - k) le fasce orarie F1, F2, F3 e F4, nel caso di riconsegna in media o bassa tensione, sono le fasce definite dal titolo II, comma 2), paragrafo b), punto 1), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45/1990;
 - l) le fasce orarie F1, F2, F3 e F4, nel caso di riconsegna in altissima o alta tensione, sono le fasce definite dal titolo II, comma 2), paragrafo b), punto 2), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45/1990;
 - m) il sistema elettrico nazionale è il complesso degli impianti di produzione, delle reti di trasmissione e di distribuzione, nonché dei servizi ausiliari e dei dispositivi di interconnessione e dispacciamento ubicati sul territorio nazionale;
 - n) la trasmissione è l'attività di trasporto e trasformazione dell'energia elettrica sulla rete interconnessa ad altissima ed alta tensione;
 - o) la distribuzione è l'attività di trasporto e di trasformazione di energia elettrica sulle reti di distribuzione a media e bassa tensione;
 - p) il produttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica, indipendentemente dalla proprietà dell'impianto di produzione;
 - q) la rete di trasmissione nazionale è il complesso delle stazioni di trasformazione e delle linee elettriche di trasmissione ad altissima ed alta tensione sul territorio nazionale gestite unitariamente;
 - r) il gestore della rete di trasmissione nazionale è la persona giuridica responsabile della trasmissione e del dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, indipendentemente dalla proprietà della rete stessa;
 - s) il gestore della rete è la persona fisica o giuridica responsabile della gestione della rete di trasmissione nazionale, di una porzione della stessa o di una rete di distribuzione, indipendentemente dalla proprietà della rete stessa;
 - t) il dispacciamento è l'attività diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinati degli impianti di produzione, della rete di trasmissione nazionale e dei servizi ausiliari;
 - u) i servizi ausiliari sono i servizi necessari per la gestione di una rete;
 - v) il dispositivo di interconnessione è l'apparecchiatura per collegare le reti elettriche;